

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2804 del 21/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. CÀ VERDE, RICHIESTA DALLA DITTA OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA (OMR SPA) PER L'ATTIVITÀ DI "PRIMA TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI, PRODUZIONE DI RACCORDI A SALDARE DI TESTA BUTT WELDING FITTINGS".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2944 del 21/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), LOC. CÀ VERDE, RICHIESTA DALLA DITTA OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA (OMR SPA) PER L'ATTIVITÀ DI "PRIMA TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI, PRODUZIONE DI RACCORDI A SALDARE DI TESTA BUTT WELDING FITTINGS".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. det-amb 918 del 24/02/2022 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo del procedimento n. 5/21 del 05/03/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 37775 del 07/03/2022 per l'attività di "prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings" svolta dalla ditta OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA, enunciabile anche O.M.R. SPA, (C.F./P.IVA 01132090331, sede legale in illano, Piazza Liberty 8), nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Cà Verde, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (A) di acque reflue industriali in pubblica fognatura e gli scarichi (B) e (C) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione/nulla osta* di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone in data 20/12/2025, acquisita da ARPAE Piacenza con prot. n. 228146 del 22/12/2025 – pratica Sinadoc 39303-2025- presentata dal procuratore della ditta OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA, (enunciabile anche O.M.R. SPA), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di "prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Cà Verde, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (A) di acque reflue industriali in pubblica fognatura e gli scarichi (B) e (C) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (proseguimento senza modifiche);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione/nulla osta* di cui ai commi 4/6

dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (modifica sostanziale);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la matrice "scarichi", la ditta ha dichiarato il "PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 1305 del 07/01/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 5737 del 14/01/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 19291 del 30/01/2026 è stata comunicata alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 31367 del 18/02/2026 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 32120 del 19/02/2026 questo Servizio comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE, con nota acquisita al prot. n. 48465 del 16/03/2026, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 56313 del 26/03/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, e nel contempo è stato richiesto il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 61158 del 02/04/2026 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione, concessa con nota prot. n. 62181 del 03/04/2026;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 75953 del 27/04/2026, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 79993 del 30/04/2026 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con l'istanza acquisita al prot. ARPAE n. 228146/2025, la ditta ha trasmesso la "Valutazione di Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 81227 del 04/05/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'Azienda USL di Piacenza prot. n.47751 del 06/05/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 82787 in pari data;

RISCONTRATO che:

- il Comune di Borgonovo Val Tidone, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 5737 del 14/01/2026, non ha trasmesso il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché il parere con riferimento al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995, relativamente all'impatto acustico;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA, enunciabile anche O.M.R. SPA, (C.F./P.IVA 01132090331), per l'attività di "prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings" svolta in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Cà Verde, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale a favore della ditta OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA, enunciabile anche O.M.R. SPA, (C.F./P.IVA 01132090331, sede legale in Milano, Piazza Liberty 8), per lo stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Cà Verde, relativamente all'attività di "prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings", che comprende i titoli abilitativi ambientali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria (MODIFICA SOSTANZIALE)	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore (MODIFICA SOSTANZIALE)	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett.a) Autorizzazione per lo scarico (A) di acque reflue industriali in pubblica fognatura e gli scarichi (B) e (C) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione dirigenziale n. det-amb 918 del 24/02/2022;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- Allegato 2 - Autorizzazione per lo scarico (A) di acque reflue industriali in pubblica fognatura e gli scarichi (B) e (C) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, in cui si riportano, per il buon ordine, le prescrizioni già impartite per i suddetti scarichi con la Determinazione dirigenziale n. det-amb 918 del 24/02/2022;

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per le matrici "acqua" è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale **in quindici (15) anni dal 05/03/2022**, data del provvedimento conclusivo n. 5/21 del SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone, (trasmesso con nota prot. n. 2572 del 07/02/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 37775 del 07/03/2022) di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 918 del 24/02/2022;

5. DI DARE ATTO che:

- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari**

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc 39303-25 (Attività istruttoria n. 14 del 19/05/2026)	
OMR SPA (OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA) - C.F./P.IVA 01132090331 - Attività di "prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings" Stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone loc. Cà Verde	
DESCRIZIONE	
<p>Dalla documentazione prodotta si evince che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà installato un nuovo punto di emissione (E20) relativo alle operazioni di collaudo con liquidi penetranti; il consumo annuo di liquidi penetranti è pari a 340 kg per un input di COV pari a 293 kg; • sarà sostituito l'impianto di aspirazione e abbattimento del punto di emissione E18 che servirà alternativamente un impianto di ossitaglio o un taglio al plasma; • aumenterà la durata di funzionamento per granigliatrici (E3, E4, E5) e molatura (E7) da 8 a 16 ore al giorno; • sarà introdotta una fase di verniciatura ad immersione a freddo non presidiata da aspirazione effettuata con prodotti a base acquosa; il consumo annuo di prodotti per verniciatura (fondo, additivo e correttore di pH) è pari a 3782 kg/anno per un input di COV pari a 391 kg/anno; gli altri impianti non presidiati da aspirazione non generano emissioni diffuse; • la portata massima di E3 sarà pari a 4500 Nm₃/h. 	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
EMISSIONE N. E1 bruciatori forno 1/3/4 di forgia funzionanti a metano – P=1630 kW	
Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E2 bruciatori forni 2/5/6 di forgia funzionanti a metano – P=4840 kW	
Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E3 granigliatrice 1	
Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.
EMISSIONE N. E4 granigliatrice 2	
Portata massima	2000 Nm ³ /h

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.

EMISSIONE N. E5 granigliatrice 3

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.

EMISSIONE N. E7 impianto di molatura

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.

EMISSIONE N. E8 impianto aspirazione decapaggio

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9.5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido nitrico (HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Cromo e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	ASS

EMISSIONE N. E9 forno di trattamento termico funzionante a metano – P=1395 kW

Portata massima	12500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONI N. E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ED E17 TORRINI DI SFIATO REPARTO FORGIA

EMISSIONE N. E18 taglio al plasma o ossitaglio

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce

EMISSIONE N. E19 taglio termico 2

Portata massima	12000 Nm ³ /h
-----------------	--------------------------

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	F.T.

EMISSIONE N. E20 collaudo con liquidi penetranti

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare l'attività di collaudo con liquidi penetranti deve essere svolta sull'apposito banco e la velocità di aspirazione non deve risultare mai inferiore a 0,4 m/s, inoltre l'operazione di applicazione deve avvenire spruzzando in direzione del lato aspirante;
- 2) **entro due mesi dalla data di messa a regime dell'impianto di verniciatura non presidiato da aspirazione, deve essere effettuata una campagna di monitoraggio ambientale mediante campionamenti dell'inquinante COV dell'aria nell'ambiente di lavoro interessato da tale impianto. L'esito di tale campagna dovrà essere trasmessa al SAE ed al ST di Arpa di Piacenza, al Comune ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza. Si fa riserva di modificare i limiti e le prescrizioni sulla base dell'esito di tali monitoraggi;**
- 3) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la diluizione degli inquinanti;
- 4) il gestore non deve superare un **consumo annuo** di prodotti vernicianti, additivo e correttore del pH pari a 3782 kg/anno, per un input massimo annuo di COV correlato a tali prodotti pari a 391 kg/anno;
- 5) il gestore non deve superare un **consumo annuo** di liquidi penetranti pari a 340 kg/anno, per un input massimo annuo di COV correlato a tali prodotti pari a 293 kg/anno;
- 6) le ore di funzionamento di E20, i consumi mensili di prodotti vernicianti, additivo e correttore del pH, nonché di liquidi penetranti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 7) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi prodotti vernicianti, additivo e correttore del pH, nonché di liquidi penetranti, sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input annuo totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 8) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e, con l'esclusione dei torrini E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 9) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
--------------------------	--

Quota
>15 m

Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 10) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 11) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 12) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 13) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 14) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 15) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 16) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E3, E4, E5, E7, E8, E18 ed E19 dovranno avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 17) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E20 e l'obbligo di effettuare monitoraggi in sedi di messa a regime, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- 18) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E2 ed E9 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali camini essendo gli impianti alimentati a gas naturale (cd. metano);
- 19) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 20) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O)**: UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo (espressi come SO₂)**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all.1);
 - **Composti organici volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H₃PO₄)**: campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2 per acido solforico) o campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1;
 - **Acido fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF)**: UNI 10787:1999, ISO 15713:2006, UNI CEN/TS 17340:2021 o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000 all. 2);
 - **Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄)**: campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/8/2000 all. 2 per acido solforico);
 - **metalli**: UNI EN 14385:2025;
 - **sostanze alcaline**: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
 - **Acido nitrico (HNO₃)**: ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2);
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
- 21) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;

- 22) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 23) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 24) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 25) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 26) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 27) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 28) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 29) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 30) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come

individuata dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale

- 31) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di 18 ed E20 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime; **qualora i monitoraggi di messa a regime dovessero evidenziare il superamento del limite delle polveri ed una velocità di filtrazione superiore a quella consigliata dal fornitore, l'esito dei monitoraggi dovrà essere corredato dalle caratteristiche di un nuovo sistema di abbattimento dimensionato in modo da rispettare i valori consigliati;**
- 32) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 33) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 34) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 35) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse..

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 75953 del 27/4/2026.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, per lo scarico (A) di acque reflue industriali in pubblica fognatura e gli scarichi (B) e (C) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 39303-25
OFFICINE MECCANICHE RIGHI SPA, enunciabile anche O.M.R. SPA - Attività di "prima trasformazione di metalli ferrosi, produzione di raccordi a saldare di testa butt welding fittings" - Stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone loc. Cà Verde.
DESCRIZIONE
<p>La ditta ha dichiarato il "<u>proseguimento senza modifiche</u>" per la matrice scarichi.</p> <p>Presso lo stabilimento sono presenti n° 3 scarichi, recapitanti in pubblica fognatura, come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarico A costituito da acque reflue industriali (non contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/06) provenienti dal raffreddamento dei pezzi forgiati; - scarico B costituito da acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale ubicato sul lato est dello stabilimento (superficie pari a 3720 mq), trattate da un impianto di prima pioggia (Marca ISEA Mod. Betonrain 40); - scarico C costituito da acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale ubicato sul lato ovest dello stabilimento (superficie pari a 1975 mq), trattate da un impianto di prima pioggia (Marca ISEA Mod. Betonrain 20); <p>I 3 pozzetti di campionamento fiscale, ubicati immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, sono stati individuati rispettivamente con le sigle "P A", "P B" e "P C" nella "Tavola 2 - Planimetria rete idrica di scarico" allegata all'istanza del 16/11/2021;.</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Si riportano, per il buon ordine, le prescrizioni già impartite con AUA D.D. n. Det-Amb 918 del 24/02/2022:</p> <p>1. Scarico A di acque reflue industriali in pubblica fognatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) i reflui devono rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., confermando quanto già previsto con D.D. n. 851 del 19/02/2021 (trattandosi di proseguimento senza modifiche); b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole campionamento per caduta dei reflui: tale pozzetto deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli; c) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; d) la pulizia delle vasche di raffreddamento deve avvenire con regolarità al fine di evitare il trascinarsi di particelle metalliche verso la rete fognaria; e) deve essere tenuto un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale annotare: le operazioni di pulizia delle vasche utilizzate per il raffreddamento dei pezzi; con cadenza mensile la quantità di acqua prelevata dal pozzo; f) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento degli eventuali materiali sedimentati; g) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o inconvenienti sulla rete di raccolta o sul sistema di trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (tramite PEC) al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpa (SAE e ST), indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari di cui alla precedente lettera a); h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico

Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

2. Scarichi "B" e "C" di acque di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura:

- a) nei pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa) i reflui devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
- b) i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento dei reflui; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) devono essere sempre quantificabili i volumi degli scarichi in pubblica fognatura mediante l'installazione di contatori da parte del titolare degli scarichi in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, i volumi scaricati potranno essere stimati in base al numero degli svuotamenti delle vasche di prima pioggia e dovranno essere registrati su apposito modulo che dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità competente;
- e) gli impianti di trattamento (separatori solidi e oli minerali) devono essere sempre mantenuti in funzione;
- f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Borgonovo V.T., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti.

E' fatto salvo che:

- i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.